donato ed in perpetuo conceduto alla santa Chiesa Aquileiese e ai Patriarchi.

Hannovi ancora pubblici ed autentici privilegi antichi, ch' io vidi e lessi, della singolar donazione e concessione fatta in perpetuo alla medesima Chiesa ed ai Patriarchi di cinque Castelli, di Buia cioè, di Faganea, di Gruagno, di Udine e di Palazzoli, con tre miglia di spazio intorno via ad ognuno, co' loro territorii, diritti e giurisdizioni tutte entro a' limiti sopra indicati.

III.

Ministeriali della Chiesa Aquileiese.

Principalissimi e potenti *ministeriali* (1) della Chiesa Aquileiese e del Patriarca sono i Nobili di Cuccagna, di Pertistagno e di Valvasone: si denominano essi *Camerarii* e sono in obbligo di custodire la *Camera* (2) Patriarcale, e quanto le appartiene, massime in tempo di vacanza.

I Nobili di Spilimbergo s' intitolano *Coppieri*, o *Caniparii*: questi devono custodire la *Canipa* (3) con tutto, che le appartiene, come sopra.

(1) *Ministeriali.* Ufficiali che esercitavano nella corte Patriarcale onorevoli ufficii e ministeri che insieme colle castella, co' diritti e coi beni, ne' quali erano infeudati, passavano ne' figliuoli.

(2) *Camera.* Fisco, demanio, tesoro; onde *Camerarii* denominavansi quelli, che esercitavano il ministero, o l'ufficio di custodi e sopraintendenti.

(3) *Canipa.* Caneva e granaio, in che riponevasi quanto venia pagato in vino e grani al Patriarca. *Caniparii* i ministeriali preposti alla custodia, alla cura, alla distribuzione.

I Nobili di Moruzio e di Tricano sono *Marescialli* e *Vessilliferi* della Chiesa Aquileiese, principalmente se fosse in guerra: questi devono aver cura delle stalle de' cavalli del Patriarca in tempo di vacanza, come sopra.

Maestri della *Cucina* patriarcale sono i Nobili di Prampergo per ciò, che devono aver cura della *Cucina* come sopra.

E per cagione di codesti *ministeri* ed *offici* hanno essi Nobili molti feudi e beni, e redditi dalla Chiesa Aquileiese, oltre i *Fortilizii* e le castella, che possiedono, e tengono già da gran tempo, come è manifesto dalle premesse cose.

Ma codesti Nobili neglessero i propri *offici*, perciò la *Camera Apostolica* intromisesi in tutte le predette cose ne' tempi di vacanza.

IV.

Conti e Liberi (1).

I Nobili di Prata e di Porcia hanno il titolo di Conti e Liberi; ciò nondimeno sono vassalli della Chiesa Aquileiese: feudo suo i loro contadi, ed essi li devono riconoscere da lei, specialmente que' di Prata, come consta da pubblici istromenti, ch'io vidi e lessi.

(1) *Liberi*. Quelli che non erano obbligati ad alcuna servitù. Di due sorta essi: *Liberi* e *Nobili* insieme, ed erano i grandi feudatarii. *Liberi e non Nobili*; originati questi dai servi in antico manomessi: a questa classe spettavano i coloni delle Chiese.

secondo la consuetudine fino da remotissimi tempi osservata nella Patria. Che se questi Ufficiali, o alcuni fra essi, mancassero, o fossero negligenti, allora il Maresciallo, o i Marescialli, che saranno *pro tempore*, devono rimediare alle mancanze e negligenze loro, e correggerle, massime nelle cause criminali, secondo le patrie costumanze, come ho già avvertito. E queste cose le soglion› fare, informatone prima il Patriarca, e da lui, che può ad arbitrio correggere e punire i propri ufficiali, aspettando gli ordini opportuni.

Le strade pubbliche di questa Patria, specialmente fuori de' Castelli, sono, come furono sempre ab antico, nella giurisdizione e vigilanza del Patriarca e del Maresciallo, che ne fa le veci, o vacando la sede del Capitolo, come è noto: all' officio del Maresciallo incombe il punire i delitti e le violenze, che in codesti luoghi pubblicamente si commettono.

Per simile le acque e i fiumi che scorrono nella Patria, appartengono di pieno diritto alla giurisdizione della Chiesa e del Patriarca, o agli ufficiali, a'quali ne avesse data special commissione. Lo stesso deve intendersi dei boschi e delle selve in cui egli il Patriarca, o per se, o per altri, può pescare, e a sua volontà andare alla caccia, come ha costumato altre volte, ed è manifesto pe' privilegi.

Pubblici ed autentici privilegi imperiali provano la singolare e pienissima donazione della giurisdizione sull' acque *Lermine* dai monti al mare, sulle quali niuno può costruir ponti, se non il Patriarca, e sì del Natissone transeunte per Aquileia,

e che subito sotto muta il suo nome in quello di Aufora.

Esistono anche imperiali privilegi, che donano e concedono in pieno diritto alla santa Chiesa Aquileiese e al Patriarca le terre tra Piave e Livenza (1).

Privilegi regali e imperiali, ch'io vidi e lessi, testificano donato al Patriarca il Castello di Monseli-

(1) Le terre tra Piave e Livenza nella signoria de' Patriarchi erano: *Fons Liquentiae*, ossia *Motta col suo distretto*, *Oderzo*, *Camino*, *S. Giorgio*, *Albina*, *Albinella*, *Cavolano*, *Saeile*, *Caneva*, *Cordignano*, *Reghenzuolo*, *Lago*, *Serravalle*. Nominate esse ne' diplomi e privilegi antichissimi, onde gl' Imperatori Germanici, o le concedettero in pieno dominio a' Patriarchi, o le concessioni fatte da' loro antecessori confermarono: in quello, per esempio, che l' Imp. Corrado dava a Popone a' di 8 marzo 1034, negli altri similmente che Federico I dava a Volrico II a' 28 gennaio 1180; Enrico IV a Gotofredo a' 10 di decembro 1193; Federico II a Volchero a' 28 di febbraio 1214. Non queste forse le terre, che Re Grimoaldo nello spartimento del territorio Opitergino assegnava al Friuli? A me pare, che lo indichino con sufficiente chiarezza gli stessi privilegi imperiali aggiugnendo subito al novero di essi luoghi: *quae Venetici visi sunt possidere*. Chi altri questi Veneti possessori antichi de' luoghi conceduti a' Patriarchi, se non gli Opitergini riparatisi in Eraclea, o più entro nella laguna? Il loro territorio non correa forse tra i due fiumi dalle prime Alpi al mare? Plinio, e il dottissimo Filiasi stanno per questa sentenza. E i confini dei territorii non erano quelli anco degli episcopati? Di tanto ne certifica il canone 17 della Sinodo Calcedonese; di tanto il Muratori nella Dissertazione 74, e sì altri, che stimo soverchio nominare. Ma su questo particolare, se sarà in piacere di Dio, in qualche altra occasione. In presso che tutte le terre, castella e giurisdizioni ricordate fu da' Patriarchi investita la potente famiglia de' Conti di Camino, che poi si divise in due rami: morto Riccardo nel 1335, ultimo rampollo maschile di quella casa, esse ricaddero in podestà della Chiesa Aquileiese, e del b. Bertrando Patriarca. Ne' privilegi più sopra ricordati sono messi in dominio de' Patriarchi anche altri luoghi al di qua della Livenza: *il castello di S. Paolo*, *le corti di Medale e di Meolo*, comprese nel territorio Trivigiano.

ce (1) co' diritti, giurisdizioni e quanto gli appartiene.

Appartenne, e tuttora appartiene a' Patriarchi per antico privilegio il Castello di S. Paolo nelle parti di Trevigi con le ville del medesimo e di S. Giorgio, e colle selve di Medulo e di Medate, con tutti i diritti, giurisdizioni e pertinenze; perciò i Patriarchi furono sempre soliti di mandarvi a lor volontà un Capitano, che lo presedesse.

IX.

Portogruaro.

La terra di Portogruaro occupata da alcuni fu ritolta agli occupatori dal Patriarca Marquardo. Gli abitanti sì in nome proprio, che del Comune prestarono senza restrizione ed in perpetuo omaggio di fedeltà e di obbedienza, e cedettero ad esso Marquardo sì per se, che pe' successori accettante in nome della Chiesa Aquileiese gl'introiti tutti, dazii, diritti e giurisdizioni, che per qualsivoglia modo spettavano al Comune. Ma poi lo stesso Patriarca concedette loro per grazia la metà di codesti introiti in uso, arbitrio e pei bisogni della Terra e del Comune. Delle quali cose fu rogato pubblico istromento da Nicolò Zerbini notaio patriarcale nel 1371, o là intorno. Allora il Patriarca volle, che a proprie spese, e a guaran-

(1) Il primo de' Patriarchi, che conseguisse la Rocca di Monselice nel Padovano, fu Voirico II, che morì nel 1182. Volchero impetronne la conferma da Federico II.

tigia de' patriarcali diritti fabbricassesi un castello, e lo presidiò.

X.

Marchesato d'Istria (1).

Il Marchesato d'Istria era consueto di obbedire, ed obbedì, mercè i privilegi di pien diritto conceduti, alla santa Chiesa Aquileiese ed a'Patriarchi. Ma i Veneti in più volte ne'preteriti tempi l'occuparono colla forza e coll'armi, e tengono più città, terre e luoghi, cioè Pola, Justinopoli, Parenzo, Emona, Pedena, Montona, e più altri castelli e beni esistenti in esso marchesato, pagando annualmente un picciolo e lieve censo al Patriarca pei diritti regali e per le giurisdizioni de' predetti luoghi.

Bisogna avvertire, che giusta la sentenza arbitraria del conte di Savoia nel 1371 sulle differenze insorte tra i signori re di Ungaria, Genovesi, Carrarese di Padova, e la Chiesa d'Aquileia da una parte, e i Veneti dall' altra, il Papa ha piena podestà ed autorità di sentenziare, dichiarare, definire o determinare sopra di tutto e di ciascuna città, terre e luogo occupato dai Veneti, e sopra i diritti di ciaschedun luogo.

(1) *Istria*, undecima regione d'Italia, perciò detta Marca, chè posta al confine verso levante. I nostri vecchi appellavano *Marca*, il termine, o limite di qualsivoglia regione: *Marchesato* il territorio: *Marchese* o *conte confinario* quegli cui era commessa la guardia e la difesa de' confini.

XI.

Trieste.

La città di Trieste fu nel 1370 tolta a' Veneti, che l'occupavano, insieme a' castelli di Muco e Mucolano da Marquardo Patriarca, coll'aiuto e favore dei Genovesi. Prestarongli i cittadini il debito giuramento di obbedienza e fedeltà piena e in perpetuo per forma, ch'egli potesse e dovesse mandare sì nella città, che ne'castelli il Capitano e i Rettori a libito suo, ma a carico e spese loro. Obbligaronsi inoltre di pagare al Patriarca e a'successori suoi un annuo censo determinato, com' è notato insieme ad altre cose nei registri de' privilegii del capitolo Aquileiese, rilevasi da' pubblici istromenti rogati da Jacopo de Fayedis notaio patriarcale, e se ne fa pure menzione nella ricordata sentenza del conte di Savoia. Ma di presente per cagion della guerra accesasi nella Patria, e principalmente perchè il Cardinale e Patriarca Filippo, impedito da alcuni, che gli si ribellarono, non potè ottenere che tutto il Patriarcato se gli si sommettesse; il signore di Duino usurpossi i diritti che spettavano alla Chiesa Aquileiese, e tiene indebitamente la città e i castelli summentovati.

XII.

Petrapilosa, e i signori di castello.

Doimo di Castello, o meglio quelli della sua casa tengono per titolo di pegno il castello di Petrapilosa di ragione della mensa patriarcale, ed oltre a questo violentemente occuparono ne'tempi andati, possiedono ancora il marchesato co' diritti, giurisdizioni e pertinenze sue. Nel quale, oltre i luoghi occupati dai Veneti, come notammo, restavano ancora e restano otto Castelli, che prestano intera obbedienza ai Patriarchi, cioè Bullei (Buiie), Portole, Pinguente, Albona, Flanona, Colmoroccio, e Due Castelli.

La terra di Mugia co'suoi diritti e giurisdizioni, appartiene alla Chiesa Aquileiese. Il Patriarca ha diritto, e può a libito suo mandarvi il podestà, ossia capitano e rettore per ragione sì del privilegio imperiale conceduto anticamente alla Chiesa, come ho veduto e letto ne'registri del capitolo; sì de' patti ultimamente conclusi tra il Patriarca Marquardo e quegli abitanti. Perciò obbligaronsi essi a pagare annualmente alla mensa patriarcale per regalie e decime il vino ed olio, che sono consueti, non che una determinata somma di denaro: di che hannosi gl'istrumenti in atti del q.m Nicoluccio Zerbini, di Udine, notaio patriarcale del 1370, o in quel torno.

XIII.

Carniola e Marca (1).

Hannovi nella Carniola e nella Marca molti beni e castelli di ragione della mensa patriarcale, cioè di Los, di Vipach e Disperch con le loro adiacenze, che di presente sono occupati dai conti di Cilia e di Ortemburch: credo per altro, ch'essi li possiedano salvo il vero, per non so quali investiture.

XIV.

L'investitura del patriarcato dee riceversi dall'Imperatore quand'è in Italia.

Ciascun patriarca è tenuto a riconoscere le regalie e le temporalità sue dall'imperatore, e ricevere da lui l'investitura nelle medesime, e questo principalmente quando trovasi egli in Italia; altrimenti non n'è obbligato, come consta da special privilegio imperiale, ch'io vidi.

(1) La Carniola fu donata da Enrico IV Imp. a Sigeardo Patriarca nel 1077, riconfermata nel 1093 a Volrico II. Sino dai tempi di Carlo Magno, se non prima, essa colla Stiria e con altri paesi adiacenti, e parte dell'Austria non formava che una sola provincia distinta colla denominazione di *Marca*.

XV.

Vindisgratz.

Il Castello di Vindisgratz co' dazi e tutte le sue giurisdizioni anticamente era patrimonio del Patriarca Bertoldo (1), di felicissima memoria. Egli lo concedette, e donò in perpetuo insieme a più altri beni, diritti e giurisdizioni alla santa Chiesa Aquileiese e suoi past ori, com' è manifesto dai privilegi del medesimo Bertoldo; ma di presente è occupato dai duchi dell' Austria. In quelle parti sonovi molti vassalli che riconoscono i loro feudi dalla Chiesa Aquileiese e dai Patriarchi ricevendone l'investitura, nelle debite forme, come da pubblici istromenti, che vidi e scrissi io pure in codeste materie.

XVI.

Il re di Boemia.

Il re di Boemia ha debito di redimere l' Aquileiese Patriarca, se per avventura restasse prigionie-

(1) *Bertoldo* dei duchi di Merania, fratello a S. Edvige Duchessa di Slesia, zio a S. Elisabetta vedova di Ludovico Langravio della Turingia, vescovo di Colocza in Ungheria, per nomina di Papa Onorio III succedette al Patriarca Volchero nel 1218. Uomo veramente pio, e di molte virtù codesto Patriarca: nell' agosto del 1221 assistette in Bologna a' solenni funerali di S. Domenico quivi morto. Primo de' Patriarchi fissò la propria dimora nel castello di Udine, non potuto per l' insalubrità dell' aria risiedere, come desiderava, in Aquileia, non parutogli op-

ro (1); perciò egli il re, siccome vassallo, tiene moltissimi beni dalla Chiesa d'Aquileia.

XVII.

I Duchi d'Austria.

I duchi d'Austria sono anch'essi vassalli della Chiesa Aquileiese, e tengono più beni e feudi dalla medesima nella Carintia ed altrove, che devono riconoscere e ne'tempi andati riconobbero dai Patriarchi.

XVIII.

I Conti di Gorizia, di Cilia e d'Ortemburgo.

Similmente ancora i Conti di Gorizia, di Cilia e di Ortemburgo sono vassalli della Chiesa Aquileiese, hanno più castelli e beni per diritto feudale della medesima, che sono obbligati di riconoscere, e farsene

portuno in Cividale, come i suoi antecessori. Fabbricò in Udine la chiesa che poi divenne la Metropolitana. Volle, il Capitolo Aquileiese solenneggiasse la festa della sua nipote Elisabetta, che Gregorio IX avea nel 1238 posta nel numero de'Santi. Il bellissimo libro di preci, ch'era della Santa, fu dal Patriarca donato al Capitolo di Cividate, che lo conserva come una preziosità assai rara, e meritamente. Dopo trentatre anni di patriarcato moria a' 23 di maggio nel 1251.

(1) Il Re di Boemia adempiè a questo obbligo in Gregorio di Montelongo, nativo della Campania, successore di Bertoldo. Riposavasi egli un dì tranquillamente, e senza sospetto a Villanova presso Rosazzo, quando Alberto conte di Gorizia, escito dalle sue rocche nell'oscurità della notte, lo sorprese improvvisamente sul fare dell'alba, e non lasciato che neanco si vestisse, e calzasse, traselo sopra un vile ronzino, quasi in trionfo, entro a Gorizia prigioniero. Sen dolse altamente

investire, come altre volte hanno fatto. Costoro hanno assai beni feudali, e procurarono di riconoscerli nelle debite forme, come sono obbligati.

XIX.

Duino.

Il Signore di Duino dovrebbe e deve ad esempio de' suoi maggiori riconoscere i castelli di Duino, di Prem e di Solesench con le loro pertinenze, a tenore delle antiche scritture, che vidi e lessi, per diritto feudale, dalla Chiesa Aquileiese. Ma il suddetto Signore requisitone dal Patriarca Marquardo, non si curò di farlo, e di questa requisizione havvi istromento in atti di Giovanni Gobertino patriarcale notaio.

Devono ancora esistere chiari ed autentici privilegi imperiali, che confermano i privilegi e le donazioni di tutte le giurisdizioni per qualsivoglia maniera anticamente alla Chiesa Aquileiese concedute dagli Imperatori, dai Re, Principi e Signori.

Conviene avvertire, che a' tempi del Patriarca Ottobono (1), o in quel torno, alcuni privilegi im-

e con ragione del fiero caso il Pontefice: ma Ottocaro, re Boemo e gran coppiere de' Patriarchi, intromessosi ottenne ch' indi a poco fosse rimesso in libertà. Due anni dopo, cioè a' dì 8 settembre del 1269, il Montelongo morìa.

(1) *Ottobono*, vescovo di Padova, morto Pietro Gera nel 1302, era da Bonifazio VIII eletto al reggimento della Chiesa Aquileiese. Quantunque involto in guerre quasi continue co' vicini Magnati, tuttavia non neglesse i doveri episcopali e metropolitici: convocata nel 1307 la Sinodo provinciale nella Metropolitana Aquileiese; intervenuto per in-

periali e regali contenenti le donazioni del Friuli, e d'altri luoghi, e terre alla Chiesa Aquileiese furono dati in deposito, o a dir meglio in pegno a certi Fiorentini della società de' Caponi: il più di questi privilegi distinguevasi per bolle d'oro, come vidi nel pubblico istrumento del fu D. Melioranza Canonico Udinese, e patriarcale notaio.

ANNO 1386.

Nel nome di Cristo. Così sia.

Introiti di ragione della mensa patriarcale fedelmente descritti da me Odorico di Udine, come che mi soccorsero alla memoria; nonchè i Capitanati, le Gastaldie e gli altri Ufficii; e per quanto sogliono, o

vilo di Clemente V all'ecumenica tenuta in Vienna di Francia nel 1311. Vuoto per le guerre l'erario patriarcale, a sostenere le spese del viaggio, chiese al Clero diocesano il *sussidio caritativo*, e a' suffraganei quello che erano soliti di pagare al Pontificio legato, quando veniva nella provincia: a tacere degli altri, il vescovo Cenedese contribuiva nove fiorini d'oro, moneta fiorentina, equivalente al zecchino imperiale. Ritornato alla sua Chiesa nel 1312, udito che nella Stiria eransi aperte scuole di eretícali dottrine, massime contro i Sacramenti, il sacrificio incruento e l'ordine sacerdotale, incaricava subito per lettere il Priore della Certosa di *Sayetz*, che unitamente all'arcidiacono informassesi del fatto, e, se vero, ponesse subito mano a' più efficaci rimedii: a questo uopo davagli ogni autorità. Morto Clemente V fu chiamato a Roma dal Cardinal Fleschi: sparsasi subito voce, che ciò fosse per collocarlo sulla cattedra Apostolica; ma quel grido fu vano, morto egli nel Piacentino, in cui era nato, nel 1318.

solevano essere annualmente venduti, poco più, poco meno, secondo che i tempi correvano prosperi, o avversi.

Si noverano alcuni luoghi della Patria.

Primamente il Capitanato di Cadore co'suoi diritti e giurisdizioni, ove sonvi i due Castelli di Pieve e di Bottinstagno, oltre le difese de' medesimi, che stanno a carico e spese del Capitano ivi deputato, suole vendersi ogni anno lire de' piccoli tre mille e più.

La Gastaldia della Carnia con il Castello di Tolmezzo e Rocca Moscarda, che stanno a spese del Gastaldo, suole vendersi ogni anno marche di dinari ottocento e più. (*)

Il Capitanato di Venzone colle sue giurisdizioni in passato gratuitamente conceduto, vale assai poco.

Il Capitanato di Gemona vale settanta marche e più: il capitano ivi deputato è in obbligo di custodire a proprie spese sì quel Castello che la Gastaldia di Artegna.

La Gastaldia di Buja, ove una rocca da guardarsi, come sopra, solea vendersi per sette marche.

La Gastaldia di S. Daniele per marche dodici; di Fagagna per marche ventiquattro.

La Gastaldia di Tricesimo, ove un Castello da custodirsi a spese dell' Ufficiale, come sopra, suole vendersi annualmente marche sessanta e più.

(*) *La marca risponde a ven.* 9 : 6 : 8.

La Gastaldia di Sedejano marche quattordici.

Il Capitanato di Udine col *Garrito* (*), diritti e giurisdizioni, come sopra, solea vendersi marche cinquanta e più.

La Gastaldia di Cividale marche venti e più; di Antro marche due e più.

La Muta, o dazio di Udine marche cinquanta e più: di Cividale marche quaranta.

La Gastaldia di Tolmino, ove due castelli a tutte spese dell' Ufficiale, uno sul monte, l'altro nel piano, suole vendersi marche cinque e più.

La Muta, o dazio della Chiesa, che riscuotesi in Venzone, solea vendersi annualmente circa tremila ducati d'oro.

Il Capitanato di Monfalcone, ove una rocca in sul monte da custodirsi, come sopra, solea vendersi co' diritti e giurisdizioni annesse marche settanta e più.

La Muta di Monfalcone per marche trentaquattro e più.

La Gastaldia di Manzano per marche quattordici.

La Podestaria d' Aquileia per marche sedici. La Muta per marche quaranta: ma negli scorsi tempi valea assai meno per cagion della guerra. La Comunità di Aquileia solea pagare ogni anno marche quaranta, una metà nella festa del Natale, l'altra in quella di S. Ermagora.

La Gastaldia di Ajello per marche ventiquattro circa.

(*) Garrito — *foro contenzioso, tribunale, giudicio.*

La Podestaria di Marano per marche settanta e più.

La Gastaldia di Carisaco e di Palazzolo per marche tredici circa.

La Gastaldia di Mossa per marche ventotto e più.

La Gastaldia di Nebule per marche tre.

La Gastaldia di S. Vito per marche cento e più.

Il Capitanato di Portogruaro col *Garrito* e giurisdizione, nonchè la metà dei dazii, solea vendersi per poco, poichè il più del cavato va speso nella guardia del Castello. Tuttavia possonsi ivi percepire, e sonosi percepiti netti dalle spese ducati cinquanta e più.

La Gastaldia di Meduna, ove un castello da guardarsi, ed è guardato, come sopra, suole vendersi ogni anno marche cento e più.

Il Capitanato e Gastaldia di S. Steno, ove una forte rocca da guardarsi, come sopra, per marche cento circa.

La Gastaldia di Torre colla guardia del Castello, co' diritti e giurisdizioni, per marche ventiquattro e più.

La Gastaldia di Aviano marche dodici circa.

La Gastaldia di Maniago vale poco, e nel più dei passati tempi non fu venduta; perciocchè i Nobili di Maniago sì per la fedeltà, che per i prestati servigii ebberla a loro beneplacito.

Il Capitanato di Sacile, ove un castello da presidiarsi, come sopra, con la Gastaldia di Caneva e di Cavolano per marche cento circa.

Il Castello di Petrapilosa nell' Istria è posseduto

solamente a titolo di pegno sotto certi patti da Doimo di Castello, e spetta alla mensa patriarcale.

La terra di Mugia debbe annualmente una regalia e decima di vino e di olio; e il Patriarca dee a proprio libito ed arbitrio provvederla di Podestà e di Rettore, come da antico privilegio, non che pe' patti ultimamente stipulati con Marquardo Patriarca: questa decima consiste in un'orna di vino, e un'altra d'olio. Così pure que' di Muja in vigor di codesti patti scritti dal fu Nicolò Zerbini notaio patriarcale son tenuti a pagare ogni anno pe' sopradetti ufficii una determinata somma di danaro.

La Città di Trieste ritolta a' Veneti, che l'occupavano, dal Patriarca Marquardo, dee per patto e convenzione, oltre la debita fedeltà ed obbedienza giurata dai cittadini, pagare annualmente alla mensa patriarcale orne cento di *ribola* e cento marche. E il Patriarca dee mandarvi a Capitano e Rettore la persona, che più gli piace, come dalle convenzioni e dai patti ne' pubblici istrumenti di mano di Jacopo de' Fayedis notaio patriarcale.

Le Canipe patriarcali di Udine, di Cividale, di Aquileia percepiscono ogni anno molti e gran censi in biade, vini, dinari ed altre cose, come rilevasi dai libri de' Caniparii. Ma la Canipa di Udine è la più principale e ricca di tutte sì, che i Patriarchi sono soliti di mantenere con essa sola le loro famiglie la più parte dell'anno.

Il censo dovuto annualmente dai Veneti in causa delle giurisdizioni e dei diritti, che possiedono nell' Istria, monta a circa due mila ducati.

La gabella, detta la *grazia*, del vino proveniente dall' Istria, di cui in Grado valutasi il prezzo, ascende in ragione di mezza marca per anfora a quella somma, che risulta dal prezzo della stima; il vino stimato contiensi in anfore mille duecento due, o poco meno.

Il Capitanato di S. Paolo nelle parti di Trevigi, ove un castello da presidiare, come sopra, co' diritti e giurisdizioni sue, soleasi vendere ogni anno ducati cento e più.

Avverti, che oltre i predetti introiti, certe multe, o condanne pecuniarie per consuetudine della Patria, e per sentenza, sono applicate alla Camera patriarcale.

